



Provincia di Venezia

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 3315 / 2012

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA A SCOPO SCIENTIFICO ALLA SOCIETA' G.R.A.L. S.C. A R.L. FINO AL 30/11/2012**

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 2, comma 4, della L.R. del Veneto n. 19/1998 "*Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto*", che attribuisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca e acquicoltura;
- iii. l'art. 9, comma 7, lett. d, della citata L.R. del Veneto n. 19/1998, che esonera dall'obbligo della licenza di pesca i ricercatori in possesso di permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia territorialmente competente;
- iv. l'art. 26 del "*Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia*", approvato con delib. C.P. prot. n. 52111 del 14/01/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che le autorizzazioni di pesca scientifica sono rilasciate a ricercatori e loro collaboratori per comprovati motivi di ricerca scientifica, sulla base del programma di ricerche allegato alla domanda di rilascio dell'autorizzazione;

premesse:

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con ordine di servizio n. 1/2012 ha indicato il responsabile del presente procedimento;

visto che il PEG 2012 e il relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi prevede, nel contesto dell'Obiettivo n. 01 del Servizio Caccia e Pesca, lo svolgimento dell'attività 01.04 all'interno della quale è prevista l'attività di autorizzazione alla pesca scientifica;

vista l'istanza prot. n. 471/2012 del 06/11/2012, acquisita al prot. prov. n. 99280 del 08/11/2012, con la quale l'Amministratore Unico della società G.R.A.L. s.c. a r.l., chiede il rilascio dell'autorizzazione di pesca a scopo scientifico in favore del dott. biol. Maurizio Varagnolo e del dott. Marco Rufino, con l'impiego del m/p Bernacca RV6630 con equipaggio composto dai Sigg. Gorin Domenico, Gorin Marco e Giada Livio e del m/p Francesco RV 6929 con equipaggio composto dai Sigg. Bragato Andrea, Costantini Luca e Menassi Stefano, finalizzata a valutare:

- i. la distribuzione e la consistenza del seme di vongola filippina nell'area della Laguna di Venezia al di fuori di quelle in concessione alla stessa società G.R.A.L. denominata area S.I.N.,
- ii. la distribuzione e la consistenza del prodotto commerciale di vongola filippina nell'area del bacino centrale della Laguna di Venezia, al di fuori di quelle in concessione alla stessa società G.R.A.L., localizzata a Sud delle isole di Sacca Sessola e Sant'Angelo della Polvere e delimitata dal Canale Malamocco-Marghera, dal Canale di Malamocco e dal Canale Contorta;

considerato che i fini sopra citati sono pienamente congruenti con gli scopi istitutivi della società G.R.A.L. e con il contenuto della concessione provinciale per venericoltura rilasciata a quest'ultima con determinazione del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale n. 2007/00442 del 23.02.2007 e successivamente prorogata con determinazioni dirigenziali 2012/216 del 01.02.2012 e n. 2012/2266 del 01/08/2012 per un periodo di quattro mesi decorrente dal 02/08/2012;

ritenuto:

- i. che allo scopo di cui al punto precedente possano essere utilizzati tutti gli attrezzi il cui uso sia consentito ai pescatori dilettantistico sportivi e ai pescatori professionali in Laguna di Venezia, così come elencati agli artt. 14, 15 e 17 del citato regolamento provinciale sulla pesca;
- ii. che l'attività di raccolta di molluschi bivalvi a scopo scientifico possa essere consentita anche con l'utilizzo dell'attrezzo meccanico a condizione che siano impiegate esclusivamente imbarcazioni inserite negli elenchi di quelle autorizzate ad operare all'interno delle aree in concessione per attività di venericoltura in Laguna di Venezia, con l'impiego dei soli attrezzi consentiti in tali aree;
- iii. di autorizzare l'attività di monitoraggio del prodotto commerciale solamente sulla porzione dell'area richiesta non interessata dalla presenza di fanerogame marine;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni, come previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 89 del 30 giugno 2010;

ritenuto che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DETERMINA

1. di autorizzare il dott. biol. Varagnolo Maurizio e il dott. Marco Rufino ad esercitare, per conto della società G.R.A.L., la pesca a scopo scientifico fino al 30 novembre 2012;
2. di prescrivere che l'attività di cui al punto precedente dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni:
 - obiettivi della ricerca: espletamento dei compiti propri della società G.R.A.L. con particolare riferimento a campionamenti di vongola filippina per la valutazione della distribuzione e consistenza dei banchi naturali;
 - area di studio: area S.I.N. della Laguna di Venezia per la valutazione del seme e aree individuate nella cartografia allegata al presente provvedimento per farne parte integrante per la valutazione del prodotto di taglia commerciale;
 - tipologia degli attrezzi da pesca autorizzati: attrezzi di cui agli artt. n. 14, 15 e 17 del Regolamento Provinciale sulla pesca citato in premessa – attrezzi meccanici per la raccolta di molluschi bivalvi il cui utilizzo è consentito all'interno delle aree in concessione per l'attività di venericoltura;

- tipologia e targa imbarcazione che si intende utilizzare: Bernacca RV6630 con equipaggio composto dai Sigg. Gorin Domenico, Gorin Marco e Giada Livio e del m/p Francesco RV 6929 con equipaggio composto dai Sigg. Bragato Andrea, Costantini Luca e Menassi Stefano;
3. di prescrivere che la presente autorizzazione ha validità fino al 30/11/12 e viene rilasciata nel rispetto dei diritti e degli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti a favore dei soggetti pubblici o privati;
 4. di prescrivere l'obbligo di rimettere in acqua sul posto qualsiasi esemplare pescato non strettamente necessario all'espletamento della ricerca scientifica oggetto della presente autorizzazione e comunque tutti gli esemplari di taglia commerciale raccolti nell'area per il monitoraggio del seme di vongola. E' fatto altresì divieto assoluto di utilizzare il materiale pescato nel corso delle attività autorizzate dal presente provvedimento per il consumo umano;
 5. di prescrivere che nel corso delle attività di pesca scientifica, è fatto obbligo al personale autorizzato di esibire copia della presente autorizzazione su richiesta del personale vigilanza;
 6. di prescrivere, inoltre, che la società G.R.A.L. sia tenuta a trasmettere via fax al Servizio Caccia e Pesca (fax: 041-9651626) e Polizia Provinciale (fax: 0412586131) con 48 ore di preavviso l'area, la data e l'ora in cui verrà svolta l'attività autorizzata dal presente provvedimento;
 7. di prescrivere, altresì, che la società G.R.A.L. sia tenuta a trasmettere al Servizio Caccia e Pesca, al termine delle indagini eseguite, copia della relazione tecnico-scientifica relativa all'attività svolta, dando atto che in caso di mancata presentazione non potrà essere dato riscontro positivo ad eventuali ulteriori richieste di rinnovo;
 8. di precisare che la Provincia sarà lasciata indenne da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE
f.to PAOLO GABBI